

UDIENZA DEL 10.2.2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della
dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 53, legge 133/2008

nella controversia di primo grado promossa

da

con l'Avv. Roccisano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Milano, viale Bianca Maria n. 24

- RICORRENTE -

contro

con l'Avv. Spagnolo, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Milano, via Bellini n. 15

- RESISTENTE -

contro

s.r.l.s.

s.r.l.

- CONVENUTE CONTUMACI -

Oggetto: pagamento somme, responsabilità solidale

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

con ricorso depositato il 2 luglio 2015, ha convenuto in giudizio
avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – s.r.l.,
s.r.l.s. e s.r.l., chiedendo al Tribunale di condannare queste
ultime e, in via solidale ex art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003 oltre che ex art. 1676 c.c.,



s.r.l. al pagamento della complessiva somma di € 4.873,91 e più precisamente:

nel merito ed in via principale, di:

- accertare e dichiarare l'esistenza tra s.r.l. e s.r.l. di un contratto di appalto/subappalto per il periodo 13/10/2011-31/12/2013;
- accertare e dichiarare l'esistenza tra s.r.l. e s.r.l. di un contratto di appalto/subappalto per il periodo 3/1/2014-9/1/2015;
- accertare e dichiarare il diritto al pagamento della somma di € 4.873,91, a titolo di differenze retributive e TFR, di cui € 1.059,08 in relazione al rapporto di lavoro intercorso con s.r.l. ed € 3.814,83 in relazione al rapporto di lavoro intercorso con s.r.l.s., o altra somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che il debito di s.r.l. nei confronti di s.r.l. e s.r.l.s. ammonta, alla data odierna, o a quella diversa data ritenuta di giustizia, ad € 30.000,00 o alla diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa;
- condannare s.r.l. a corrispondere, ex art. 1676 c.c., la somma di € 4.873,91 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

in subordine rispetto al punto precedente, di:

- condannare s.r.l. e s.r.l. in solido tra loro ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 276/2003, e/o ex art. 1676 c.c., a corrispondere la somma complessiva di € 1.059,08;
- condannare s.r.l.s. e s.r.l. in solido tra loro ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 276/2003, e/o ex art. 1676 c.c., a corrispondere la somma complessiva di € 3.814,83;

in ulteriore subordine rispetto alle domande che precedono, di:

- accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione della somma di € 4.873,91 di cui € 1.059,08 in relazione al rapporto di lavoro intercorso con



- ed € 3.814,83 in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la s.r.l.s.;
- condannare s.r.l. a corrispondere la somma di € 1.059,08 e s.r.l.s. a corrispondere la somma di € 3.814,83 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita in giudizio s.r.l., eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria delle spese di lite.

Pur regolarmente citate, s.r.l.s. e s.r.l. non si sono costituite in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.

*

Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

ha prestato la propria attività lavorativa per s.r.l. dal 13/10/2011 al 31/12/2013 (docc. 1 e 2, fascicolo ricorrente), e per s.r.l.s. dal 3/1/2014 al 9/1/2015 (cfr. doc. 6, fascicolo ricorrente).

La ricorrente è stata impiegata presso l'Hotel Blu Visconti di Trezzano sul Naviglio, in esecuzione dei servizi di pulizia/caffetteria oggetto del contratto di appalto stipulato tra s.r.l. e la fallita subcommittente di s.r.l. e s.r.l.s. (cfr. doc. 1, fascicolo convenuto; pagg. 3-4, memoria s.r.l.).

In ragione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti nella catena di appalto, costituendosi in giudizio, s.r.l. ha insistito per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della fallita s.r.l.

Con ordinanza dell'1 dicembre 2015, da intendersi quivi integralmente richiamata, l'istanza di integrazione del contraddittorio è stata rigettata.

Il litisconsorzio di cui all'art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003, infatti, è un litisconsorzio di natura processuale, e non è né richiesto né correlato alla natura degli interessi sostanziali in discussione.

Ne consegue che il fallimento di uno dei soggetti coinvolti nella filiera dell'appalto determina una scissione del vincolo processuale, non potendosi pronunziare alcuna sentenza di condanna nei confronti del soggetto fallito.



*

Ciò posto, relativamente alle pretese creditorie azionate da parte attrice, si osserva quanto segue.

lamenta di essere rimasta creditrice di s.r.l. e s.r.l.s. per aver percepito, in corso di rapporto, una retribuzione inferiore a quella dovutale in forza delle previsioni contrattuali nazionali e provinciali, in ragione dell'errata considerazione del lavoro straordinario, e del parziale pagamento di competenze di fine rapporto e TFR.

In particolare, lamenta di essere rimasta creditrice di s.r.l. di € 476,71 a titolo di differenze retributive e di € 582,37 a titolo di TFR, e così per complessivi € 1.059,37 lordi (doc. 5, fascicolo ricorrente), e di essere rimasta creditrice di s.r.l.s. di € 299,29 a titolo di differenze retributive e di € 2.552,13 a titolo di competenze di fine rapporto e TFR, e così per complessivi € 3.814,83 lordi (doc. 7, fascicolo ricorrente).

Sotto un profilo di ordine generale, *“avendone l'onere, compete al datore di lavoro il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'occupante, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484).

Tale prova è del tutto mancata in quanto le convenute s.r.l.s. e s.r.l. hanno omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.

Parte attrice, peraltro, ha prodotto in giudizio tutte le buste paga emesse da s.r.l.s. e s.r.l. nel periodo per cui è causa (docc. 1, fascicolo ricorrente) e copia della contrattazione di riferimento (doc. 4, fascicolo ricorrente), fornendo così prova documentale dello straordinario svolto e dei crediti complessivamente vantati, che risultano corretti anche tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Nella memoria di s.r.l. non si rinviene specifica contestazione in punto di *quantum*.



Parte convenuta ha negato *in nuce* lo svolgimento di lavoro straordinario, ma lo stesso risulta documentalmente provato dalle buste paga versate in atti, e

s.r.l. non ha utilmente contestato l'adibizione della ricorrente ai servizi oggetto del contratto di appalto di cui si discute.

Ne consegue che, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei, s.r.l. deve essere condannata a pagare in favore di € 476,71 a titolo di differenze retributive ed € 582,37 a titolo di TFR, mentre s.r.l.s. deve essere condannata a pagare in favore di € 299,29 a titolo di differenze retributive e € 2.552,13 a titolo di competenze di fine rapporto e TFR.

Il tutto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

In virtù del contratto di appalto in essere tra le parti, s.r.l. deve rispondere in solido con i datori di lavoro *ex art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003*.

La domanda *ex art. 1676 c.c.* deve essere, invece, rigettata.

Ai fini dell'operatività della garanzia di cui si discute è necessario che vi sia un diretto rapporto di debito/credito tra datore di lavoro e solidale *ex art. 1676 c.c.*, rapporto che non sussiste tra s.r.l., s.r.l.s. e s.r.l.

*

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, s.r.l., s.r.l.s. e s.r.l., in via solidale tra loro, debbono essere condannate al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, anche in considerazione della parziale fondatezza della domanda.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex art. 431 c.p.c.*

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

condanna s.r.l. e, in solido *ex art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003*,

s.r.l. a pagare in favore di € 476,71 a titolo di differenze retributive ed € 582,37 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Condanna s.r.l.s. e, in solido *ex art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003*, s.r.l. a pagare in favore di € 299,29 a titolo di



differenze retributive e € 2.552,13 a titolo di competenze di fine rapporto e TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Rigetta, per il resto, il ricorso.

Condanna s.r.l., s.r.l.s. e s.r.l., in via
solidale tra loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 10 febbraio 2016

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO